



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino

Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail:

[protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI CONSORTILI DEGLI STABILI UTILIZZATI DALLA SEDE DEL CONSORZIO UBICATI IN ROMENTINO, DEGLI UFFICI DEL CONSORZIO SITI PRESSO L'A.S.L. NO DI BIANDRATE, DEI CENTRI PER DISABILI S.T.H. DI GALLIATE, TRECATE E RECETTO, E DELL'AMBULATORIO DELLA GUARDIA MEDICA SITO PRESSO LA SEDE DELL'S.T.H. DI GALLIATE.

**CIG:** Z803BB9FE2

**ART 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto le prestazioni di manodopera, la fornitura e l'impiego dei materiali, dei macchinari e degli attrezzi necessari per eseguire il servizio di pulizia dei locali consortili, secondo le prescrizioni contenute in questo "Capitolato Speciale d'Appalto".

**ART 2 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha durata di 6 mesi dal 01 agosto 2023 al 31 gennaio 2024.

**ART 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E ORARI DI APERTURA DEI SERVIZI**

Gli edifici consortili oggetto della pulizia sono i seguenti:

- Villa Paglino sita in Romentino, via Gambaro,47 dal lunedì al giovedì: 07.30-18.30 e venerdì 07.70-16.30;
- centro diurno per Disabili S.T.H. di Galliate, via per Turbigio (comprensivo di ambulatorio guardia medica) lunedì 08:30-18:00, da martedì a giovedì 08:30-16:30 e venerdì 08:30-15:30,
- centro diurno per Disabili S.T.H di Trecate, via Tiro a segno - lunedì 08:30-18:00, da martedì a giovedì 08:30-16:30 e venerdì 08:30-15:30;
- centro diurno per Disabili S.T.H di Recetto, via Kennedy,6 - da lunedì a venerdì 08:30-18:30;
- uffici del consorzio siti presso l'A.S.L. No di Biandrate, via Greppi, 9 da lunedì a venerdì 08:30-18:30;

I centri STH per disabili effettuano 2 chiusure all'anno della durata di 2 settimane cadauna, ed eccezione del centro diurno di Recetto che effettua solo 3 chiusure all'anno.

Si precisa che presso l'STH di Galliate essendo attivo il servizio di guardia medica durante le chiusure del centro è richiesta la pulizia dei soli locali destinati all'uso del servizio stesso.

I lavori oggetto dell'appalto consistono nella pulizia di pavimenti, pareti, corridoi, scale, servizi igienici, arredi, suppellettili, vetri, secondo le modalità precisate nel presente "Capitolato Speciale d' Appalto".

#### **ART 4 - DESCRIZIONE DEI LOCALI E METRATURE**

I metri quadri totali indicati sono comprensivi anche delle zone esterne, come cortili, androni, balconi....

- Villa Paglino sita in Romentino - MQ totali: 253;
- centro per Disabili S.T.H. di Galliate MQ totali: 700 (comprensivi dell'ambulatorio della guardia medica);
- centro per Disabili S.T.H di Trecate – MQ totali: 417;
- centro per Disabili S.T.H di Recetto – MQ totali: 800;
- uffici del consorzio siti presso l'A.S.L. No di Biandrate – MQ totali: 72;

#### **ART 5 - VALORE DELL'APPALTO**

L'appaltatore resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato per tutta la durata dell'appalto.

La proroga dell'appalto è consentita ai soli fini dell'espletamento della nuova procedura di gara.

Il valore contrattuale stimato semestrale ammonta ad € **26.103,82** oltre IVA 22% pari a € **5.742,84**, **oltre oneri di sicurezza pari all'1% del valore dell'appalto, ovvero € 261,04 oltre iva 22% pari ad € 57,43** per un totale di € **32.165,12**, comprensivo di utile d'impresa, IRAP e costi di gestione.

La base d'asta soggetta a ribasso è pari ad € **26.103,82**.

#### **ART 6 – AGGIUDICAZIONE APPALTO**

Ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81, "i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli dei quali il costo della manodopera è pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrare difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

Tale importo compenserà la ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati, nessuno escluso ed eccettuato.

Il prezzo si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto.

#### **ART 7 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

A fronte delle prestazioni richieste, di cui al presente Capitolato d'appalto, il Consorzio corrisponderà all'I.A. il corrispettivo che risulterà in sede di aggiudicazione dell'appalto.

Con il corrispettivo predetto l'I.A. si intende compensata di ogni suo avere dal Consorzio senza diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'I.A., provvederà su base mensile e in via posticipata, ad emettere fattura specifica, relativamente al servizio prestato, sulla base delle ore effettivamente erogate.

Tutti gli importi fatturati saranno assoggettati alle norme in materia di Iva vigenti al momento della fatturazione.

Nel caso di contestazioni riguardanti fatturazioni errate, il pagamento decorrerà dal giorno in cui perverranno al Consorzio le controdeduzioni. Il maggior periodo non potrà essere indicato dall'I.A. quale motivo per pretesa di sorta.

Seconda la normativa vigente, (articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, che ha stabilito il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica) le fatture dovranno pervenire in tale formato, riportare in modo dettagliato il monte ore di servizio mensile prestato dagli operatori e il relativo costo orario.

L'Amministrazione Consortile, ricevute le fatture ed i relativi allegati, effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata.

L'I.A. è tenuta al corretto adempimento degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.

L'Impresa con cadenza trimestrale ha l'obbligo di allegare alla fattura la relazione trimestrale dei lavori effettuati, come da art. 23.

Il Consorzio provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti solo dopo aver verificato la regolarità nell'assolvimento degli obblighi di cui sopra da parte dell'I.A., ai sensi dell'art. 35 D.L. 223/06, convertito con L. 04.08.2006, n. 248, come modificata dalla L. 134/2012).

La liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, tuttavia il Consorzio sospenderà la decorrenza dei termini, nonché il pagamento dei corrispettivi, in caso di irregolarità riscontrate e, comunque, fino all'esibizione della documentazione prevista.

Il Consorzio, prima della stipula del contratto e, ai fini delle liquidazioni dei corrispettivi, con le scadenze imposte dalla normativa vigente, acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

## **ART 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO – ADEMPIMENTI DELL'I.A**

### **a) nomina Responsabile di commessa**

La persona nominata deve possedere requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

L'I.A dovrà quindi entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto comunicare al Consorzio il nome, cognome, numero di telefono e mail del responsabile designato.

Il Responsabile di commessa avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio oggetto dell'Appalto.

### **b) Elenco personale impiegato nell'appalto**

L'I.A all'atto dell'aggiudicazione è tenuta, pena la risoluzione del contratto, a presentare al Consorzio l'elenco del personale che intende impiegare nei lavori oggetto dell'appalto.

### **c) Perfetta regola d'arte**

Il servizio di pulizia deve essere eseguito accuratamente ed a perfetta regola d'arte in modo che non vengano danneggiati i pavimenti, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti posti nei locali da pulire. Al termine del servizio di pulizia, gli addetti debbono accertarsi che non vi siano luci accese, rubinetti aperti, e che le porte e le finestre siano chiuse.

La mancata osservanza dei suddetti adempimenti comporterà oltreché la rifusione delle spese e dei danni subiti, altresì l'applicazione delle sanzioni previste dal presente "Capitolato Speciale d'Appalto".

### **d) Consegna chiavi e/o telecomandi**

La stazione appaltante consegnerà all'I.A le chiavi e/o i telecomandi delle sedi consortili, firmando

la presa in consegna, al termine dell'appalto è fatto obbligo restituire tutto il materiale consegnato al Consorzio.

È fatto assoluto divieto la creazione di copie delle chiavi e dei telecomandi durante il corso dell'appalto.

e) Eventi di carattere occasionale

Il Consorzio, in relazione ad eventi di carattere occasionale e/o straordinario e/o urgente come lavori edili, temporanea utilizzazione dei locali, pulizie straordinarie, sanificazioni, concordate con l'Impresa Appaltatrice si riserva, a proprio insindacabile giudizio, con preavviso scritto, di sospendere temporaneamente il servizio, o variare la sede oggetto delle prestazioni di questo capitolato.

Per l'eventuale periodo di sospensione resta sin d'ora convenuto che nulla è dovuto dal Consorzio mentre alla ripresa della prestazione di pulizia, dietro semplice richiesta del Consorzio medesimo, è nuovamente riconosciuto all'impresa il corrispettivo pattuito.

## **ART 9 - ELENCO DELLE PRESTAZIONI E PIANO DI INTERVENTO DEI LAVORI**

L'elenco e la periodicità delle prestazioni sotto indicate devono intendersi il minimo richiesto dal Consorzio.

L'IA dovrà rispettare il piano d'intervento dei lavori e il periodo di esecuzione dei medesimi comunicati al Consorzio già in fase di offerta tecnica.

L'.A nell'offerta tecnica dovrà quantificare le ore die per ogni struttura con l'orario e il Piano di intervento dei lavori.

### A) OPERAZIONI DA ESEGUIRSI GIORNALMENTE

- scopatura con sistemi idonei di tutti i locali assegnati;
- aerazione degli ambienti;
- svuotamento dei cestini (compresa sostituzione dei sacchetti) e raccolta differenziata giornalmente, e deposito degli stessi nei relativi cassonetti posti all'esterno degli edifici;
- lavaggio, disinfezione con prodotti idonei e deodorazione dei pavimenti dei servizi igienici, apparecchi igienici sanitari, porta sapone, lavandini e porta carta igienica;
- Rifornimento di sapone per le mani, carta asciugamani, e carta igienica;
- conferimento su strada dei cassonetti di raccolta carta ed indifferenziata, a fine servizio dell'operatore, da prevedersi nelle giornate previste dai vari comuni del servizio di raccolta differenziata. Si precisa che il riposizionamento dei cassonetti, ad avvenuta raccolta, sarà a cura del personale consortile;

### B) OPERAZIONI A FREQUENZA BI-SETTIMANALE

- lavaggio di tutte le pavimentazioni degli uffici, locali, scale, corridoi, ingressi, archivi, atrii e vano ascensori;
- lavaggio con prodotti idonei e spolveratura ad umido di scrivanie, tavoli, mobili, suppellettili, dei locali e dei servizi igienici;
- pulizia schermo pc con l'utilizzo di prodotti idonei;

### C) OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE

- diragnare (ove occorre) di tutti i locali, scale e luoghi di percorrenza (corridoi – atrii, ecc.)
- spazzamento di cortili, ingressi e passi carrai;
- spolveratura dei ripiani e dei libri, fascicoli (senza loro movimentazione) e spolveratura di orologi, quadri, cartelli direzionali, estintori e pale ventilanti (ove presenti);
- lavaggio dei bidoni dell'umido e del vetro laddove presenti.

#### D) OPERAZIONI A FREQUENZA SEMESTRALE

- spolveratura a umido delle superfici verticali e della parte superiore degli arredi (trattabili a umido) presenti negli uffici, atri e corridoi e di tutte le pareti attrezzate in laminato, raggiungibili da terra con l'ausilio di scale, ecc.;
- lavaggio di tutte le vetrate e delle finestre sia all'interno che all'esterno, dei telai dei serramenti, delle porte a vetro, degli specchi, delle porte interne e di ingresso compresi i punti luce;
- soffiatura e aspirazione dei termosifoni;
- lavaggio di tutti i punti luce (corpi illuminanti), a soffitto ed a parete, comprese luci di emergenza;

#### **ART. 10 - ORARIO DI LAVORO**

settimane	giorni a settimana	settimane/anno	ore/anno	sede	ore/die
48	5	240	720	RECETTO	<b>3</b>
48	5	240	600	TRECATE	<b>2,5</b>
48	5	240	720	GALLIATE	<b>3</b>
*50	5	250	500	SEDE	<b>2</b>
*50	5	250	125	BIANDRATE**	<b>0,5</b>

11 gg festivi/anno \*

\*\*La pulizia presso la sede di Biandrate potrà essere eseguita a giorni alterni con interventi di 1 ora die.

Il servizio di pulizia deve essere eseguito di norma nei giorni feriali in fasce orarie tali da consentire un regolare svolgimento dei vari servizi e/o delle attività che nei locali si svolgono, ossia fuori dall'orario di apertura dei servizi.

I giorni e gli orari possono essere modificati in base alle esigenze della Stazione Appaltante, previa autorizzazione da parte del Responsabile di Servizio competente.

Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante o in via straordinaria, il servizio dovrà essere eseguito anche nei giorni festivi.

Gli addetti dovranno essere di professionalità ed in numero adeguati al fine per l'espletamento preciso e puntuale di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

La ditta descriverà il tipo e il numero delle attrezzature idonee all'espletamento del servizio, nonché il numero delle persone e delle ore necessarie allo svolgimento del servizio stesso nel proprio Piano di intervento.

Il Consorzio si riserva la facoltà, nel rispetto del monte ore settimanale e dell'importo contrattuale di:

- Variare la frequenza degli interventi e/o gli orari di effettuazione degli stessi;
- Richiedere ogni altra modifica del servizio di pulizia e igienizzazione valutata necessaria alla perfetta esecuzione dello stesso.

Tale documentazione tecnica presentata in sede di gara ed eventualmente successivamente integrata su richiesta dell'Ente costituirà parte integrante del Contratto d'affidamento del Servizio.

#### **ART. 11 - MATERIALI DI CONSUMO - ATTREZZATURE**

Tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori di pulizia (detergenti, aspirapolvere, scope, detersivi, stacci, ramazze, sacchetti trasparenti e ogni altro accessorio necessario per l'espletamento del servizio), nonché il materiale di consumo è a completo carico della Ditta Appaltatrice (carta igienica, carta mani, sapone liquido, copri water, ecc...).

L'accantonamento dello stesso materiale dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (i

luoghi verranno indicati dal Responsabile di Servizio competente).

La scelta dei detergenti e dei disinfettanti dovrà essere tale da garantire l'assenza di rischi per il personale del Consorzio, gli utenti frequentanti i locali del Consorzio e l'ambiente.

Per i detergenti ed i disinfettanti dovranno essere rispettate le norme dettate dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. e dal D.L. 25/2002.

Tutte le spese relative all'utilizzo di sostanze chimiche (valutazione del rischio, spese mediche per il personale, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, affitti di locali per lo stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e analisi ambientali) saranno a carico dell'I.A.

Tutti i prodotti di pulizia utilizzati dall'impresa aggiudicataria dovranno essere di primaria marca, in particolare, per il lavaggio delle pavimentazioni, occorrerà utilizzare opportuni prodotti sgrassanti biodegradabili come disposto dalla legge del 26.04.1983 n. 136 e s.m.i.

Non è ammesso all'interno degli edifici l'impiego di segatura secca o impregnata, di acidi forti ed altri prodotti che possano corrodere superfici. Allorquando se ne ravveda la necessità deve essere sentito, il Responsabile del Servizio.

La gamma dei prodotti disinfestanti da utilizzare è limitata a derivati del cloro.

Non è ammesso all'interno dei locali soggetti al servizio di pulizia l'uso di scope tradizionali in nylon o crine o altro, né di piumini che possono provocare il sollevamento della polvere.

E' vietato l'utilizzo dello stesso materiale di pulizia per più ambienti: bagni, uffici, ecc... Per ogni ambiente deve essere utilizzato materiale specifico dedicato.

Ogni prodotto impiegato dovrà essere dotato di scheda di sicurezza come da normativa.

L'I.A si impegna a sostituire i prodotti e le attrezzature utilizzati qualora non siano giudicati idonei.

L'impiego di prodotti infiammabili o erosivi, sia liquidi che solidi, è severamente vietato.

Le macchine e gli attrezzi dovranno essere conformi alle norme CE e dovranno essere rispettate le norme dettate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relative alla formazione del personale, alla sorveglianza sanitaria del personale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e la compilazione degli eventuali registri di manutenzione e controllo rimangono a carico della ditta.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010.

La ditta sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.

Sono a carico del Consorzio la fornitura di energia elettrica ed acqua.

Tutto il materiale occorrente per il corretto utilizzo dei servizi igienici oggetto dell'appalto (carta mani, carta igienica e sapone liquido) sono a carico della ditta Appaltatrice (dovrà essere verificata la presenza durante il servizio di pulizia e in caso negativo procedere con la sostituzione o la ricarica.

## **ART. 12 - DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTE MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)**

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- I detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e le altre superfici fisse;
- I detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, e superfici di

elettrodomestici da cucina;

- I detersivi per finestre, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro o altre superfici lucidate;
- I detersivi per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detersivi destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detersivi concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato operante sul settore chimico.

### **ART. 13 - PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE**

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati;

- Prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- Piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della Stazione Appaltante e la segatura del legno;
- Attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato sono alternative con pezzi di ricambio;
- Elementi tessili a frange per le pulizie a bagnato;
- Elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti ed in microfibra. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche complete.

### **ART. 14 - PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE**

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014.

### **ART. 15 - FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO-SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERSIVI PER L'IGIENE DELLE MANI**

I prodotti di carta (carta igienica, salviette monouso etc.), come anche i saponi per le mani forniti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

### **ART. 16 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata e portati fronte strada nei giorni previsti dal Comune competente a seconda dell'edificio consortile.

### **ART. 17 - DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE**

La ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'Appalto, dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione:

- Elenco nominativo degli addetti impiegati nel servizio (anche del personale impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea degli addetti ai lavori), indicando i dati anagrafici di ciascuno, il numero delle ore lavorative (da ora a ora), in

aggiunta alla qualifica e al livello professionale. L'elenco dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del personale;

-Posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;

- Copia delle polizze assicurative RCT ed RCO;

- Dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile al coordinamento del servizio della ditta;

- Dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto riguarda l'appalto in questione.

#### **ART. 18 - COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE**

Qualora la ditta subisca modificazioni soggettive, la stessa è tenuta a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni all'I.A, la quale, previa esecuzione degli accertamenti, potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto concernente la gestione dell'Appalto fino alla scadenza del contratto.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma è causa di risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 19 – RISPETTO CONTRATTUALE E NORMATIVO - CLAUSOLA SOCIALE**

L'I.A. deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione dei servizi in appalto, oggetto del presente Capitolato, possieda i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per lo svolgimento della professione.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL del settore Pulizie - Multiservizi.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto del cambio di appalto con contratti di tipo subordinato, a tempo indeterminato ed ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 28/06/2012 n. 92 senza periodo di prova e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal Ccnl di settore. Si specifica che la forma "normale" di assunzione sarà il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 28/06/2012 n. 92 senza periodo di prova. Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal Ccnl di riferimento.

La possibilità di scelta di trasformazione a socio lavoratore o a dipendente deve essere garantita in qualsiasi momento e per tutta la durata dell'appalto.

Qualora l'aggiudicatario non fosse una Cooperativa Sociale, lo stesso, al fine di garantire la continuità del servizio, all'avviamento della nuova gestione, si impegna comunque a valutare la possibilità di assumere prima, il personale attualmente in servizio che fosse disponibile all'assunzione.

L'I.A., inoltre, si impegna ad assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo degli istituti predetti.

Per gli scatti di anzianità che dovranno maturare, si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'ente.



A tutto il personale dipendente, l'I.A. dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), compreso l'articolo 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (D. Lgs 81 e s. m. i., Haccp, Privacy), quelle previste da capitolato e quelle proposte dall'azienda, dovranno essere pagate come da Ccnl e dovranno essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro e quindi matureranno tutti gli istituti previsti (es.: tredicesima, ferie, T.F.R, etc...).

A tutto il personale dovrà essere, comunque, garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali, sociali e assicurativi e lo stesso dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

L'I.A. deve assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando lo stesso degli appositi indumenti e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

L'I.A. deve operare nel rispetto della L. 125/92 e s. m. i. sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Le parti danno atto che dal presente appalto non consegue per il Consorzio l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro diretto o di incarico con i singoli operatori dell'I.A. Il personale addetto al servizio di cui all'oggetto sarà dipendente dell'I.A., con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. L'I.A. dovrà informare il proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione consortile.

#### **ART. 20 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI**

L'I.A. deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'I.A. deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Consorzio, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Per tutta la durata della gestione del servizio, l'aggiudicatario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

#### **ART. 21 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ**

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- L'individuazione del responsabile di commessa;
- La possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- L'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo

per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione. L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

#### **ART. 22 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'I.A. nell'esecuzione del servizio, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché eseguire le eventuali opere necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici del Committente.

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio con idonei mezzi di proprietà o nella disponibilità della ditta, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in materia.

#### **ART. 23 - FORME DI CONTROLLO**

Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, attività di controllo rispetto agli aspetti qualitativi e quantitativi, di gestione del progetto presentato e di attenzione alle prescrizioni previste dal capitolato.

Potranno essere oggetto di monitoraggio tutte le attività previste dal progetto tecnico di svolgimento del servizio.

L'I.A. è tenuta a fornire tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento della suddetta attività; a presentare, con la cadenza prevista dal presente Capitolato, la documentazione e le informazioni necessarie, e/o appositamente richieste dal Responsabile del Procedimento.

I controlli potranno essere altresì disposti d'ufficio, su segnalazione dell'utenza e, comunque, in tutte le situazioni in cui si presenti la reale necessità per garantire la qualità del servizio ed effettuate non solo da personale consortile, ma anche da incaricati dall'Ente.

L'attività di controllo è propedeutica e strumentale all'applicazione delle penali previste dal capitolato per eventuali inadempienze.

L'I.A. ha l'obbligo di compilare e di trasmettere al Consorzio una relazione trimestrale dettagliata sulla gestione dei servizi, con particolare riferimento alle prestazioni indicate dall'I.A. nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

#### **ART. 24 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nella misura massima del 35%.

#### **ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E INADEMPIENZE**

Il Consorzio potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

## **ART. 27 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni di apertura del servizio, per ragioni non imputabili a scioperi dei propri dipendenti, legittime cause di impedimento per forza maggiore, ordinanze delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali);
- quando il soggetto si trovi in stato di insolvenza;
- cessione parziale o totale del servizio o subappalto;
- episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le disposizioni di legge in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., o PEC, con la quale il Consorzio dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Consorzio intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopraccitata facoltà del Consorzio di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, all'I.A.

All'I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

L'I.A. potrà essere chiamata, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

## **ART. 28 - OBBLIGHI E PENALITA'**

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato l'I.A., oltre all'obbligo di eliminare ogni eventuale inconveniente verificatosi in relazione all'inadempienza contestatale, sarà soggetta a penalità.

In particolare, all'I.A. inadempiente, senza esclusione di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e nel contratto conseguente all'aggiudicazione, sarà applicata una sanzione pecuniaria definita di seguito nel limite massimo applicabile nei seguenti casi:

- € 100,00 (cento/00), in caso di mancata trasmissione, anche parziale, dei documenti previsti agli articoli precedenti, dai riepiloghi delle presenze giornaliere dei servizi oggetto del presente capitolato, alle relazioni periodiche e riepilogative sull'andamento dei servizi affidati.
- € 500,00 (cinquecento/00), al giorno e per persona, in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di servizio previsti;
- € 750,00 (settecentocinquanta/00), al giorno e per persona, in caso di mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo;
- € 1.000,00 (mille/00), al giorno e per persona, in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte dell'I.A. di una o più delle prestazioni affidate;
- € 1.000,00 (mille/00), in caso di mancata o inadeguata attuazione di ciascuno degli interventi e delle attività previste fra gli elementi previsti nell'offerta tecnica indicati in sede di gara;

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli precedentemente elencati, il Consorzio si riserva di comminare all'I.A. una sanzione il cui importo sarà determinato dall'Amministrazione consortile insindacabilmente, tenuto conto della gravità del fatto (mancata prestazione o esecuzione parziale) e del tipo di prestazione (urgente o

differibile). Tale sanzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore Euro 200,00 né superiore a Euro 1.000,00 fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle sanzioni avverrà previa contestazione scritta dell'addebito da parte del Consorzio all'I.A. mediante PEC con avviso di ricevimento.

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento, l'I.A. potrà far pervenire le proprie giustificazioni, in forma scritta, sulle quali giudicherà il Responsabile di area. Se le motivazioni addotte non saranno ritenute meritevoli di accoglimento, o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il citato Responsabile, con propria determinazione, previa consultazione del Direttore e del Cda, stabilirà l'applicazione della sanzione e ne fisserà l'entità, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. Si procederà al recupero delle penalità da parte dell'Amministrazione consortile mediante storno dalla fattura del mese successivo.

Nell'ipotesi che il personale assunto dall'I.A. non possieda i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, ovvero nel caso in cui l'I.A. non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto a suo insindacabile giudizio, ovvero di pronunciare la decadenza dell'appalto.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà al secondo classificato nella graduatoria di merito per la continuità del servizio, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'I.A.

#### **ART. 29 – ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'I.A.**

L'I.A. è sempre responsabile sia di fronte al Consorzio che ai terzi dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. All'I.A. fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale impiegato, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

In particolare, l'I.A. solleva il Consorzio da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale.

L'I.A. risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente appaltante, salvi gli interventi in favore dell'I.A. da parte di Società assicuratrici.

È fatto obbligo all'I.A. di comunicare tempestivamente al Responsabile di servizio competente il nominativo del rappresentante legale in carica ed ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché il nominativo dei referenti dei rapporti con il Consorzio.

#### **ART. 30 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'I.A. risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del Codice Civile, di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al Consorzio, agli utenti del servizio, a terzi e a cose, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Consorzio.

L'I.A. dovrà essere in possesso, prima della stipula del contratto e comunque prima di iniziare il servizio, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio e il Consorzio, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera l'I.A. dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il massimale previsto non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00.

L'I.A. dovrà richiedere espressamente alla Società Assicuratrice con la quale stipulerà la polizza l'inserimento della seguente clausola:

“La Società Assicuratrice si impegna a non apportare alla polizza alcuna variazione che possa

menomarne le garanzie senza il preventivo consenso del Consorzio e a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

La Società Assicuratrice si impegna a comunicare al Consorzio, con preavviso di trenta giorni da darsi mediante PEC, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali di assicurazione.

In caso di mancato pagamento da parte dell'assicurato del premio dell'assicurazione e/o dell'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, la Società Assicuratrice notificherà tempestivamente al Consorzio e tale inadempienza, a mezzo PEC, obbligandosi comunque a considerare valida ed operante a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data della ricezione del documento di cui sopra.

Il Consorzio valuterà caso per caso l'opportunità di sostituirsi o meno, salvo rivalsa, all'assicurato nel pagamento degli eventuali premi scoperti.”

Le eventuali inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico dell'I.A.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Consorzio prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del servizio.

Il servizio oggetto del contratto non potrà iniziare se l'I.A. non avrà provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo; ove l'I.A. abbia comunque iniziato l'esecuzione del servizio e non dimostri, entro il perentorio termine comunicato dal Consorzio, di aver ottemperato a quanto previsto dal presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del servizio, l'I.A. incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione. È fatto obbligo all'I.A. dare in visione dell'assicuratore individuato, il Capitolato speciale al fine della verifica della congruità del contratto di assicurazione con le attività descritte nel capitolato stesso.

#### **ART. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'I.A., prima della firma del contratto, dovrà prestare una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione della gara, a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'I.A., ivi compresi gli eventuali maggiori costi che il Consorzio dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'I.A.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta del Consorzio e contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Al Consorzio competerà, inoltre, un incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Consorzio e stesso dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo.

Resta salvo per il Consorzio l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e potrà essere svincolata solo mediante dichiarazione liberatoria del Consorzio.

#### **ART. 32 – DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le

modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, che devono essere comunicate al Consorzio che ne prende atto con relativa determinazione.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, si farà espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 106 del "Codice dei Contratti" D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'espletamento del servizio, l'I.A. dovrà attenersi alle norme previste dal Regolamento (UE) 679/2016. Il trattamento dei dati è di interesse pubblico, come indicato all'art. 6 par. 1 lett. e) e all'art. 9 par. 2 lett. g) GDPR: per gestire i servizi l'I.A. dovrà ricevere il mandato dalla stazione appaltante ed informare debitamente l'utenza circa l'autorizzazione e la modalità di gestione.

In particolare l'I.A.:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
- dovrà limitarsi a trattare i soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario per le operazioni indispensabili alla tutela e all'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto secondo quanto peraltro è previsto dal succitato Regolamento UE, attraverso la sottoscrizione di un documento che ne attribuisce gli oneri all'I.A. in qualità di Responsabile esterno.

Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del contratto.

L'I.A. dovrà, altresì, adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

### **ART. 34 – DOMICILIO DELL'I.A.**

L'I.A., agli effetti contrattuali, dovrà eleggere il domicilio presso il Consorzio Cisa Ovest Ticino di Romentino.

Le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate anche via e-mail o PEC.

### **ART. 35 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il Consorzio potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

### **ART. 36 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni di apertura del servizio, per ragioni non imputabili a scioperi dei propri dipendenti, legittime cause di impedimento per forza maggiore, ordinanze delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali);
- quando il soggetto si trovi in stato di insolvenza;
- cessione parziale o totale del servizio o subappalto;
- episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti,

accertati e contestati secondo le disposizioni di legge in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di PEC., con la quale il Consorzio dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Consorzio intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopraccitata facoltà del Consorzio di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, all'I.A.

All'I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

L'I.A. potrà essere chiamata, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

### **ART. 37 – DIRITTO DI RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISECONOMICITA'**

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 della L. 135/2012, nel caso di intervenuta disponibilità sul mercato di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni migliorative rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il consorzio potrà risolvere il contratto, previa formale comunicazione all'impresa aggiudicataria, con preavviso non inferiore a quindici giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, in caso di mancato adeguamento ai predetti corrispettivi da parte della stessa.

### **ART. 38 - RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – PATTO INTEGRITA'**

L'I.A. prende atto che la validità e l'efficacia del presente capitolato è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s. m. i.

In particolare, l'I.A. garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'I.A. si impegna a comunicare immediatamente al Consorzio, pena la risoluzione di diritto del contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. Il Consorzio si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'I.A. non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma secondo del presente articolo. Parimenti, qualora il Consorzio abbia notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010, sarà tenuto a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Novara.

- patto di integrità in materia di contratti pubblici -

il Patto d'integrità che stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza è stato approvato con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 57 del 10/10/2019.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante della Lex speciale di gara e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice/Ente committente a seguito della procedura di affidamento.

#### **ART. 39 - SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti il contratto e quelle conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'I.A.

#### **ART. 40 - FORO COMPETENTE**

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di contenzioso la competenza giudiziaria sarà riservata al Foro di Novara.

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione del contratto, la stessa viene risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile. Il collegio arbitrale giudicante è costituito a richiesta di una delle parti e viene composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo – con funzioni di presidente – in accordo tra le due parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara.

La decisione del collegio è pronunciata entro venti giorni dalla nomina del presidente. Le spese di procedimento sono liquidate sulla base delle vigenti tariffe professionali. La decisione del collegio determina altresì la misura con le quali tali spese, anticipate dalla parte che prende l'iniziativa del giudizio, dovranno essere ripartite tra le parti.

#### **ART. 41 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme legislative e le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o locale e che potessero eventualmente venire emanati nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze consortili).



## INDICE

- ART 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART 2 – DURATA DELL'APPALTO
- ART 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART 4 - DESCRIZIONE DEI LOCALI E METRATURE
- ART 5 - VALORE DELL'APPALTO
- ART 6 – AGGIUDICAZIONE APPALTO
- ART 7 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
- ART 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO – ADEMPIMENTI DELL'I.A
- ART 9 - ELENCO DELLE PRESTAZIONI E PIANO DI INTERVENTO DEI LAVORI
- ART. 10 - ORARIO DI LAVORO
- ART. 11 - MATERIALI DI CONSUMO - ATTREZZATURE
- ART. 12 - DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTE MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI
  
- ART. 13 - PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE
- ART. 14 - PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE
- ART. 15 - FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO-SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI
- ART. 16 - GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 17 - DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE
- ART. 18 - COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE
- ART. 19 – RISPETTO CONTRATTUALE E NORMATIVO - CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 20 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
- ART. 21 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA
- ART. 22 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 23 - FORME DI CONTROLLO
- ART. 24 - SUBAPPALTO
- ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E INADEMPIENZE

ART. 27 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE  
ART. 28 - OBBLIGHI E PENALITA'  
ART. 29 – ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'I.A.  
ART. 30 – OBBLIGHI ASSICURATIVI  
ART. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA  
ART. 32 – DIVIETO DI CESSIONE  
ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ART. 34 – DOMICILIO DELL'I.A.  
ART. 35 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO  
ART. 36 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
ART. 37 – DIRITTO DI RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISECONOMICITA'  
ART. 38 - RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI –  
PATTO INTEGRITA'  
ART. 39 - SPESE DI CONTRATTO  
ART. 40 - FORO COMPETENTE  
ART. 41 - NORME FINALI